

RINNOVO C.C.N.L. PER I DIRIGENTI DI IMPRESE ESERCENTI FERROVIE TRAMVIE  
FILOVIE AUTOLINEE FUNIVIE ASSIMILABILI PER ATTO DI CONCESSIONE A FERROVIE  
LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA 25 LUGLIO 1985 COME MODIFICATO DALL'ACCORDO 24  
NOVEMBRE 1987.

Addì 13 dicembre 1989

tra

la FENIT

e

la Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali

si è convenuto quanto segue per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di imprese esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee, funivie assimilabili per atto di concessione a ferrovie, linee di navigazione interna 25 luglio 1985 come modificato dall'Accordo 24 novembre 1987.

PARTE SECONDA

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 3 - Determinazione dei minimi contrattuali

- 1) Il minimo contrattuale mensile base è fissato, con decorrenza dal 1º luglio 1989, in L. 2.550.000 e, con decorrenza dal 1º luglio 1990, in L. 2.800.000.

Gli incrementi del minimo contrattuale mensile base, come risultanti alle decorrenze sopra indicate, non comportano riflessi sull'importo per ex elemento di maggiorazione e sugli aumenti di anzianità di cui rispettivamente all'art. 4 e all'art. 6.

Le variazioni in funzione dell'anzianità di servizio nella qualifica sono regolate dall'art. 6.

- 2) Sulle retribuzioni di fatto percepite alla data del 30 giugno 1989 è apportato, con decorrenza 1º luglio 1989, un aumento pari alla differenza tra il minimo base di L. 2.550.000 mensili fissato dal punto 1) del presente articolo e quello fissato, con decorrenza dal 1º gennaio 1988, dal punto 1) dell'art. 3 del c.c.n.l. 25 luglio 1985, come modificato dall'accordo 24 novembre 1987.

Analogamente, sulle retribuzioni di fatto percepite alla data del 30 giugno 1990 è apportato, con decorrenza dal 1º luglio 1990, un aumento pari alla differenza tra i due minimi base stabiliti al precedente punto 1) (L. 2.800.000 meno L. 2.550.000).

- 3) I miglioramenti economici attribuiti aziendali al dirigente dalla data di sottoscrizione del citato accordo 24 novembre 1987 o successivamente non sono assorbibili o conguagliabili con quelli derivanti dal presente contratto, salvo che siano stati attribuiti in

forma espressa e contestualmente a titolo di anticipazione sui miglioramenti contrattuali stessi. Se il miglioramento conseguito dal dirigente risulti inferiore a quelli derivanti dal presente articolo sarà corrisposta la differenza.

- 4) I miglioramenti economici attribuiti aziendalmente al dirigente dalla data di sottoscrizione del presente contratto o successivamente, non sono assorbibili o conguagliabili con quelli che deriveranno dal rinnovo del presente contratto, salvo che siano stati attribuiti in forma espressa e contestualmente a titolo di anticipazione sui citati miglioramenti contrattuali.
- 5) Salvo il rispetto dei minimi mensili base previsti dal punto 1), dell'importo per ex elemento di maggiorazione di cui all'art. 4, nonché degli importi a titolo di variazione automatica previsti dall'art. 5, gli aumenti delle retribuzioni di fatto di cui al precedente punto 2) non sono dovuti ai dirigenti assunti dal 10 aprile 1989.

#### Disposizioni transitorie

- I - Ai dirigenti assunti precedentemente al 10 aprile 1989 ovvero promossi nella qualifica entro il giugno 1989 e in servizio alla data di sottoscrizione del presente contratto, verrà riconosciuto un importo pari al 3% della retribuzione mensile di fatto, individualmente spettante per il mese di giugno 1989, con esclusione peraltro da tale base di computo dei miglioramenti economici che siano stati aziendalmente attribuiti al dirigente, dalla data di sottoscrizione dell'accordo 24 novembre 1987 o successivamente, in forma espressa e contestualmente a titolo di anticipazione sugli aumenti derivanti dal presente contratto.

Ai fini della determinazione della base di computo della aliquota del 3%, si considerano quali componenti la retribuzione di fatto esclusivamente le seguenti voci retributive afferenti il predetto mese di giugno: minimo base, aumenti di anzianità riconosciuti, meccanismo di variazione automatica, eventuale superminimo, elemento di maggiorazione relativo alle citate voci retributive. Sarà altresì considerato il rateo della 13<sup>a</sup> mensilità e di eventuali mensilità aggiuntive, sempre relativo alla predetta retribuzione mensile di fatto.

Per i dirigenti all'estero, le aziende potranno escludere dalla base di computo gli indennizzi corrisposti a causa del trasferimento in località estera.

In ogni caso, la base di computo, da assumersi ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3% non potrà superare la soglia massima di L. 12.500.000, corrispondenti ad un dodicesimo di L. 150.000.000 annui. Conseguentemente, ove tale base di computo, determinata con criteri stabiliti nei precedenti commi, risultasse superiore alla predetta soglia massima (L. 12.500.000), l'aliquota del 3% sarà applicata limitatamente a tale soglia.

La cifra mensile risultante sarà rapportata ad anno moltiplicandola per 12 e verrà suddivisa per il numero di mensilità aziendalmente in atto.

Il conseguente importo mensile, nell'ammontare in cifra fissa come sopra determinato, sarà corrisposto, a decorrere dal 1° luglio 1989, a titolo di superminimo individuale, in aggiunta a quello eventualmente

percepito.

Sul predetto importo potranno essere operati assorbimenti o conguagli di eventuali miglioramenti economici attribuiti aziendali al dirigente dalla data di sottoscrizione dell'accordo 24 novembre 1987 o successivamente, quando tali miglioramenti siano stati attribuiti espressamente e contestualmente a titolo di anticipazione sui futuri aumenti contrattuali.

II - Le parti si danno reciprocamente atto di quanto segue:

- a) salvo quanto disposto al precedente punto I, il presente contratto, per gli aspetti concernenti il rinnovo dell'accordo 24 novembre 1987 (trattamento economico) ed il relativo aumento, decorrente dal 10 luglio 1989 e con tutti gli effetti pertinenti al trattamento contrattuale di fine lavoro, si applicano anche ai rapporti risolti e cessati nel periodo compreso tra il 10 luglio 1989 e la data di sottoscrizione del medesimo presente contratto, con la sola esclusione di coloro che si siano dimessi non per pensionamento e, in ogni caso di risoluzione, delle posizioni previste al punto 5) dell'art. 3 del presente contratto (fatto salvo il rispetto del nuovo trattamento minimo contrattuale, compresi gli importi a titolo di variazione automatica).

Fermi restando i trattamenti di fine rapporto corrisposti per legge e contratto, le aziende hanno facoltà di assorbire gli importi spettanti ai sensi del precedente comma, fino a concorrenza, nelle ulteriori somme eventualmente erogate in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro, salvo quelle riconosciute in sede di conciliazione in giudizio o ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del c.c.n.l. 25 luglio 1985, nonchè a seguito di transazione intervenuta su specifici istituti espressamente individuati;

- b) continua a rimanere ferma la corresponsione dell'importo mensile eventualmente attribuito ai sensi del punto I delle disposizioni transitorie all'art. 3 del c.c.n.l. 25 luglio 1985

Art. 4 - Elemento di maggiorazione

L'elemento di maggiorazione di cui all'art. 4 dell'accordo 24 novembre 1987 continua ad essere riconosciuto, in cifra, con le modalità di erogazione in atto, limitatamente ad un ammontare corrispondente al 12% degli elementi della retribuzione mensile individuale di fatto percepiti dal dirigente antecedentemente alla data di sottoscrizione del presente contratto e considerati utili dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto per il computo del trattamento di fine rapporto.

Conseguentemente, la percentuale indicata nel 10 comma non sarà più applicata ai miglioramenti retributivi attribuiti al dirigente a qualsiasi titolo (collettivo e/o individuale), ivi compresi tutti quelli derivanti, dal 10 luglio 1989 e successivamente, dal presente contratto.

Per i dirigenti assunti o promossi nella qualifica a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, è riconosciuto un ammontare corrispondente al 12% applicato al minimo contrattuale mensile base previsto dall'accordo 24 novembre 1987 per il rinnovo della parte seconda del c.c.n.l. 25 luglio 1985, nonchè all'importo mensile per meccanismo di

variazione automatica in atto al luglio 1989 (rispettivamente L. 2.300.000 e L. 1.350.000).

#### Nota a verbale

Le parti si danno reciprocamente atto che dall'ammontare della retribuzione individuale di fatto, previsto dal 10 comma ai fini del computo dell'ex elemento di maggiorazione, sono esclusi i miglioramenti economici che siano stati aziendali attribuiti al dirigente, dalla data di sottoscrizione dell'accordo 24 novembre 1987 o successivamente, in forma espressa e contestualmente a titolo di anticipazione sugli aumenti derivanti dal presente contratto.

Nei predetti miglioramenti economici si intende ricompreso l'importo afferente il 12% che sarà pertanto suscettibile di assorbimento con gli aumenti derivanti dal medesimo presente contratto.

#### Art. 5 - Meccanismo di variazione automatica

L'esempio di applicazione del meccanismo di variazione automatica viene modificato come segue:

##### ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DI VARIAZIONE AUTOMATICA

Posto che il numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati a base 1970 = 100 nell'agosto 1974 era pari a 149,8 e quello a base 1985 = 100 nel maggio 1989 è stato pari a 123,5;

ipotizzando che il numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati a base 1985 = 100 salga a 129,9 nel maggio 1990, il valore ricostruito con base 10 settembre 1974 = 100 sarà, al predetto maggio 1990, eguale a 624,14.

Detto valore si ottiene dividendo l'indice a nuova base del maggio 1990 (129,9) per quello di agosto 1974 a vecchia base 1970 = 100 (149,8). Tale rapporto fornisce il valore di 0,867156 che, moltiplicato per il coefficiente di raccordo tra la base 1970 e quella 1985 (7,1976) e per 100, fornisce come risultato il valore 624,14 che viene arrotondato a 624.

Dato che il precedente calcolo, eseguito sul numero indice del maggio 1989 (123,5), ha comportato come risultato 593,39 (arrotondato a 593), la differenza tra i due indici arrotondati (624 - 593) determina l'aumento di 31 punti.

Di conseguenza, nel caso ipotizzato, a partire dal 10 luglio 1990, verrebbero corrisposti 31 punti per un importo sulla base del valore unitario di L. 3.000 a punto pari a L. 93.000 mensili.

#### Art. 6 - Aumenti di anzianità

Gli aumenti retributivi in funzione dell'anzianità di servizio del dirigente sono autonomamente ed integralmente regolamentati come appresso:

- a) al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con tale qualifica e con effetto dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso, al dirigente viene corrisposto un aumento retributivo mensile in cifra fissa pari a L. 250.000;

- b) gli aumenti biennali di anzianità maturati fino al 30 novembre 1989 e percepiti a tale data continuano ad essere corrisposti nella misura di L. 215.190 mensili per ciascun aumento di anzianità, corrispondente al 6,75% del minimo contrattuale base in vigore al 1 giugno 1989 e all'importo per meccanismo di variazione automatica in atto al 1º luglio 1984 (rispettivamente L. 2.300.000 e L. 888.000 mensili);
- c) gli aumenti di anzianità complessivamente riconoscibili al dirigente non possono essere superiori ai dieci bienni, restando inteso che quelli di cui alla precedente lett. b) concorrono al raggiungimento del predetto limite massimo;
- d) gli aumenti di anzianità maturati dall'entrata in vigore delle presenti norme o corrisposti con decorrenza da tale data, in relazione al disposto delle precedenti lett. a) e b), non sono assorbibili o conguagliabili con gli eventuali trattamenti di miglior favore percepiti dal dirigente, salvo che questi ultimi risultino attribuiti, in forma espressa e contestualmente, allo stesso titolo.

#### Art. 9 - Formazione - Aggiornamento culturale-professionale

Viene aggiunta, in calce all'articolo, la seguente

"Dichiarazione a verbale

Le parti, con riferimento a quanto previsto dal presente art. 9, sottolineano la particolare importanza che l'attuazione di appropriati interventi formativi riveste per i dirigenti e per le imprese, soprattutto in vista del prossimo mercato unico europeo.

A tal fine le parti concordano sulla opportunità che le imprese assicurino ai propri dirigenti il progressivo conseguimento di livelli di preparazione manageriale raccordati alle nuove realtà produttive e alle sempre maggiori esigenze di efficienza e di competitività."

#### Art. 10 - Trasferte e missioni

La disposizione transitoria posta in calce al presente articolo viene così modificata:

##### DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Le parti si danno atto che, fino alla data di sottoscrizione del presente contratto, l'importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili rimane computato sul minimo mensile contrattuale base di L. 2.300.000 previsto, con decorrenza dal 1º gennaio 1988, dall'art. 3, punto 1), dell'accordo 24 novembre 1987 per il rinnovo della parte seconda (trattamento economico) del c.c.n.l. 25 luglio 1985.

#### Art. 12 - Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio - Copertura assicurativa

L'ultima parte dell'articolo viene così modificata:

"L'azienda provveder... altresì a stipulare, nell'interesse del dirigente,

una polizza che assicuri, in caso di morte e in caso di invalidità permanente tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, per cause diverse da quella dell'infortunio comunque determinato e da malattia professionale, una somma, sempre in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, pari a L. 100 milioni quando il dirigente non abbia figli a carico n, coniuge. La predetta somma sarà pari a L. 140 milioni quando il nucleo familiare del dirigente interessato risulti composto da uno ovvero da più figli a carico e/o dal coniuge. Il dirigente concorrerà al costo del relativo premio con l'importo di L. 180.000 annue, che saranno trattenute dall'azienda sulla sua retribuzione secondo apposite modalità.

Le somme rispettivamente assicurate ai sensi del comma precedente, nonché l'entità del concorso economico del dirigente ivi stabilita opereranno a decorrere dal 1º gennaio 1990.

Sono fatte salve e si considerano sostitutive delle provvidenze stabilite dal presente articolo, specifiche forme di assicurazione aziendali già in atto con contenuto almeno equivalente a quello di cui al medesimo presente articolo".

In calce all'articolo viene aggiunta la seguente

"Disposizione transitoria

Fino alla data del 31 dicembre 1989 rimangono in vigore le disposizioni dell'articolo 12 del c.c.n.l. 25 luglio 1985 corrispondenti a quelle sopra modificate."

#### PARTE QUARTA

##### TUTELE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

#### Art. 17 - Previdenza

I versamenti relativi al trattamento di previdenza di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967 ed al Regolamento di cui al D.P.R. 17 agosto 1955, n. 914 e successive modificazioni ed integrazioni sono fissati nelle misure percentuali stabilite dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

Il pagamento dei contributi di previdenza anzidetti va effettuato sull'ammontare della retribuzione lorda globale di fatto percepita dal dirigente nel limite massimo di cui all'art. 1, punto 1, del decreto 25 luglio 1988, n. 422 e non può essere inferiore alla retribuzione annua contrattuale minima di prima assunzione ragguagliata a 13 mensilità.

Qualora la durata del rapporto sia inferiore all'anno solare, il minimale ed il massimale, come sopra indicati, si intendono proporzionalmente ridotti.

#### PARTE QUINTA

#### Art. 19 - Collegio arbitrale

Il punto I), 1º comma, delle "Norme di attuazione" viene modificato come

segue:

"I) Fatta in ogni caso salva la facoltà di sostituzione dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni, ai sensi del 4° comma del presente articolo, i Collegi gi... costituiti in base al 2° comma dell'art. 19 del c.c.n.l. 25 luglio 1985 si intendono prorogati in carica fino alla scadenza del presente contratto, salvo che da parte delle Organizzazioni sindacali territorialmente competenti non si richieda, congiuntamente, entro 90 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, la costituzione ex novo del Collegio in base alle norme di cui al 2° comma del presente articolo. In tal caso il nuovo Collegio deve essere costituito entro i successivi 30 giorni".

Viene abolita la "disposizione transitoria" posta in calce all'articolo.

Art. 30 - Decorrenza e durata

Il presente contratto decorre dal 1° luglio 1989, salvo le particolari decorrenze specificate nei singoli articoli.

Avr... scadenza il 30 giugno 1993, ad eccezione della parte relativa al trattamento economico (parte seconda), che scadrà il 30 giugno 1991.

In caso di mancata disdetta, da notificarsi con lettera raccomandata almeno due mesi prima di ciascuna delle scadenze sopra indicate, si intender... tacitamente rinnovato di anno in anno.

DICHIARAZIONE A VERBALE

La Fenit dichiara che per le Gestioni Governative l'applicazione dell'Accordo è subordinata all'esperimento da parte del Ministero dei Trasporti degli adempimenti di competenza.

FENIT

FNDAI

\*\*\*\*\*

VERBALE D'ACCORDO

MEDICINA PREVENTIVA E ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Il 13 dicembre 1989 tra la FENIT e la FNDAI nell'intento di favorire iniziative di tutela della salute dei dirigenti

si conviene quanto segue

1. Le disposizioni dell'Accordo 3 ottobre 1989 tra Confindustria, Intersind, Asap e Fndai in materia di assistenza sanitaria integrativa compatibilmente con le vigenti norme di legge trovano applicazione nei

confronti dei dirigenti delle imprese esercenti ferrovie, tranvie, filovie, autolinee, funivie assimilabili per atto di concessione a ferrovie, linee di navigazione interna.

2. Nei casi in cui non siano operanti le iniziative di cui al punto 1), le aziende stesse assicureranno, ogni anno, accertamenti di medicina preventiva, promuovendo opportune convenzioni con strutture assistenziali idonee a soddisfare gli intenti perseguiti. L'onere complessivo a carico delle Aziende sarà pari, per l'anno 1990, a L. 1.800.000 e, per l'anno 1991, a L. 2.000.000.
3. I benefici di cui ai punti 1) e 2) non sono cumulabili fra loro n, con altre misure in atto nelle singole aziende per lo stesso fine.

FENIT

FNDIAI